



Questo è un testo preliminare. La versione vincolante sarà pubblicata nel Foglio federale

## Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

Modifica del «\$SmartDocumentDate»

---

*Il Consiglio federale svizzero*  
ordina:

I

L'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 2 lett. i e j*

Nella presente ordinanza s'intende per:

- i. *reati di terrorismo*: i reati elencati nell'allegato 1a;
- j. *altri reati gravi*: i reati elencati nell'allegato 1b.

*Art. 11a* Consultazione di dati dattiloscopici,

Una consultazione basata esclusivamente sui dati dattiloscopici è consentita:

- a. a scopo d'identificazione, se non è possibile accertare l'identità della persona in base ai dati d'identità; o
- b. se tali dati sono scoperti sul luogo di reati terroristici o di altri reati gravi, sono molto probabilmente attribuibili all'autore del reato e la consultazione avviene simultaneamente nell'AFIS.

*Art. 49 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Allestisce statistiche separate sullo scambio d'informazioni con Europol.

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1a e 1b secondo la versione qui annessa.

<sup>1</sup> RS 362.0

## III

L'ordinanza del 6 dicembre 2013<sup>2</sup> sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1 lett. h*

<sup>1</sup> I servizi competenti di fedpol trattano dati segnaletici nell'espletamento dei seguenti compiti:

- h. trasmissione automatizzata dei dati segnalateci di natura biometrica alla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS).

*Art. 3a*            Competenza della SEM

In caso di segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno, la SEM può fornire in via automatizzata le impronte digitali e le immagini del viso al N-SIS a partire da AFIS. La persona interessata è informato sull'utilizzazione di questi dati conformemente all'articolo 14 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>3</sup> sulla protezione dei dati (LPD).

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto alla rettifica e alla distruzione di dati, sono retti dalle disposizioni della LPD<sup>4</sup>.

## IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

«<sup>\$\$\$</sup>SmartDocumentDate»      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup>    RS 361.3

<sup>3</sup>    RS 235.1

<sup>4</sup>    RS 235.1

*Allegato 1a*  
(art. 2 lett, i)

**Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o equivalgono a quelli della direttiva (UE) 2017/541<sup>5</sup> (reati di terrorismo)**

1. Pubblica intimidazione (art. 258 CP<sup>6</sup>);
2. Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP);
3. Sommossa (art. 260 CP);
4. Atti preparatori punibili (art. 260<sup>bis</sup> CP);
5. Organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260<sup>ter</sup> CP);
6. Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260<sup>quater</sup> CP);
7. Finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinqies</sup> CP);
8. Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo art. 260<sup>sexies</sup> CP)
9. Associazioni illecite (art. 275<sup>ter</sup> CP);
10. Divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn<sup>7</sup>);
11. Disposizioni penali di cui all'articolo 2 della legge federale del 12 dicembre 2014<sup>8</sup> che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate.
12. Atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto.

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

<sup>6</sup> RS 311.0

<sup>7</sup> RS 121

<sup>8</sup> RS 122

*Allegato 1b*  
(art. 2 lett. j)

## **Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli dalla decisione quadro 2002/584/GAI<sup>9</sup>**

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dalla legislazione svizzera
1. Omicidio volontario, lesioni personali gravi	Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi, mutilazione di organi genitali femminili (art. 111–114, 116, 122 e 124 CP <sup>10</sup> )
2. Furti organizzati o con l'uso di armi	Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP)
3. Criminalità informatica	Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143 <sup>bis</sup> , 144 <sup>bis</sup> , 147 cpv. 1 e 2, 150 CP)
4. Sabotaggio	Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP)
5. Truffa	Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)

<sup>9</sup> Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18 luglio 2002, pag. 1.  
<sup>10</sup> RS 311.0

Decisione quadro 2002/584/GAI

Reati considerati dalla legislazione svizzera

6. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995<sup>11</sup> elaborata in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
- Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147–150, 151–155, 163 e 170 CP).
- Truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 14 cpv. 1 e 4, 15, 16 cpv. 1 e 3 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>12</sup> sul diritto penale amministrativo)
- Frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte (art. 186 cpv. 1, 187 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>13</sup> sull'imposta federale diretta)
- Frode fiscale (art. 59 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>14</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni)
- Crimini e delitti (art. 148 cpv. 1 della legge federale del 23 giugno 2006<sup>15</sup> sugli investimenti collettivi di capitale)

<sup>11</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49

<sup>12</sup> RS **313.0**

<sup>13</sup> RS **642.11**

<sup>14</sup> RS **642.14**

<sup>15</sup> RS **951.31**

Decisione quadro 2002/584/GAI

Reati considerati dalla legislazione svizzera

7. Contraffazione e pirateria in materia di prodotti	<p>Falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità (art. 23–28 della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>16</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio)</p> <p>Contraffazione di merci (art. 155 CP)</p>
8. Racket ed estorsioni	<p>Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 2, 63 cpv. 4 e 64 cpv. 2 della legge federale del 28 agosto 1992<sup>17</sup> sulla protezione dei marchi)</p>
9. Dirottamento di aereo/nave	<p>Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 della legge federale del 5 ottobre 2001<sup>18</sup> sul design)</p> <p>Violazione del diritto d'autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>19</sup> sul diritto d'autore)</p>
10. Traffico di veicoli rubati	<p>Violazione del brevetto (art. 81 cpv. 3 della legge federale del 25 giugno 1954<sup>20</sup> sui brevetti)</p>
11. Tratta di esseri umani	<p>Estorsione (art. 156 CP)</p> <p>Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP)</p> <p>Ricettazione (art. 160 CP)</p> <p>Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata, tratta di esseri umani (art. 181a, 182 cpv. 1, 2 e 4 CP)</p>

<sup>16</sup> RS 946.51

<sup>17</sup> RS 232.11

<sup>18</sup> RS 232.12

<sup>19</sup> RS 231.1

<sup>20</sup> RS 232.14

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dalla legislazione svizzera
12. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi	Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d'ostaggio (art. 183–185 CP) Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP)
13. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile	Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni: atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187, 189, 191, 195 lett. a, 196, 197 cpv. 1, 3, 4 e 5 CP)
14. Stupro	Violenza carnale (art. 190 CP)
15. Incendio volontario	Incendio intenzionale (art. 221 CP)
16. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive	Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226 <sup>bis</sup> e 226 <sup>ter</sup> CP) Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna (art. 88–91 della legge federale del 21 marzo 2003 <sup>21</sup> sull'energia nucleare)
17. Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro	Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)
18. Falsificazione di mezzi di pagamento	Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240–244 CP)
19. Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi	Falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsificazione di marche ufficiali, falsificazione dei pesi e delle misure, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 245, 246, 248, 251–253 e 317 n. 1 CP)
20. Partecipazione a un'organizzazione criminale	Organizzazione criminale, associazioni illecite (art. 260 <sup>ter</sup> e 275 <sup>ter</sup> CP)
21. Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi	Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260 <sup>quater</sup> CP)

<sup>21</sup> RS 732.1

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dalla legislazione svizzera
22. Terrorismo	<p>Delitti (art. 33 cpv. 1 e 3 della legge federale del 20 giugno 1997<sup>22</sup> sulle armi)</p> <p>Pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, associazioni illecite (art. 258-260<sup>bis</sup>, 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quater</sup>, 260<sup>quinq</sup><sup>ues</sup>, 260<sup>sexies</sup>, 275<sup>ter</sup> CP)</p> <p>Divieto di organizzazioni (art. 74 della legge federale del 25 settembre 2015<sup>23</sup> sulle attività informative)</p> <p>Disposizioni penali (art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014<sup>24</sup> che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate)</p>
23. Razzismo e xenofobia	<p>Discriminazione e incitamento all'odio (art. 261<sup>bis</sup> CP)</p>
24. Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale	<p>Genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini di guerra, attacchi contro persone e beni di carattere civile, trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vietati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario (art. 264, 264a, 264c-264j CP)</p>
25. Riciclaggio di proventi di reato	<p>Riciclaggio di denaro (art. 305<sup>bis</sup> CP)</p>

<sup>22</sup> RS 514.54

<sup>23</sup> RS 121

<sup>24</sup> RS 122

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dalla legislazione svizzera
26. Corruzione	Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322 <sup>ter</sup> –322 <sup>septies</sup> CP)
27. Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali	Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a, a <sup>bis</sup> e c in combinato disposto con il cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 <sup>25</sup> sugli stranieri e la loro integrazione)
28. Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita	Disposizioni penali (art. 22 della legge federale del 17 giugno 2011 <sup>26</sup> sulla promozione dello sport)  Delitti e crimini (art. 63 della legge federale del 20 giugno 2014 <sup>27</sup> sulle derrate alimentari)  Delitti e crimini (art. 86 cpv. 1, 2 e 3 della legge federale del 15 dicembre 2000 <sup>28</sup> sugli agenti terapeutici)
29. Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte	Disposizioni penali (art. 24–29 della legge federale del 20 giugno 2003 <sup>29</sup> sul trasferimento dei beni culturali)
30. Traffico illecito di organi e tessuti umani	Delitti (art. 24 cpv. 1–3 della legge federale del 19 dicembre 2003 <sup>30</sup> sulle cellule staminali)  Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione (art. 32 e 34 della legge federale del 18 dicembre 1998 <sup>31</sup> sulla medicina della procreazione)  Delitti (art. 69 cpv. 1 e 2 della legge federale dell'8 ottobre 2004 <sup>32</sup> sui trapianti)

25 RS 142.20

26 RS 415.0

27 RS 817.0

28 RS 812.21

29 RS 444.1

30 RS 810.31

31 RS 810.11

32 RS 810.21

---

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dalla legislazione svizzera
31. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope	Disposizioni penali (art. 19 cpv. 1 e 2, 19 <sup>bis</sup> , 20 e 21 della legge federale del 3 ottobre 1951 <sup>33</sup> sugli stupefacenti)
32. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette	Delitti (art. 60 cpv. 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 <sup>34</sup> sulla protezione dell'ambiente)
	Delitti (art. 70 cpv. 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 <sup>35</sup> sulla protezione delle acque)
	Disposizioni penali (art. 43 e 43a cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1991 <sup>36</sup> sulla radioprotezione)
	Disposizioni penali (art. 35 cpv. 1 della legge federale del 21 marzo 2003 <sup>37</sup> sull'ingegneria genetica)

<sup>33</sup> RS **812.121**

<sup>34</sup> RS **814.01**

<sup>35</sup> RS **814.20**

<sup>36</sup> RS **814.50**

<sup>37</sup> RS **814.91**

